

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL 28.08.2023, N. 6028- 2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 5502-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Francesca Caruso**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 6028-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV TER, nell'ambito del giudizio nrg 5502-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta TER; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 5502-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Francesca Caruso**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t.; e) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati;

- 1) con il ricorso per motivi aggiunti si è chiesto l'annualamento: Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), per come aggiornate e

pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;

unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale,

- con il ricorso si è lamentato l'omessa attivazione del cd. soccorso istruttorio da parte della P.a. e la relativa ingiusta assegnazione del punteggio sui titoli effettivamente posseduti dalla ricorrente; vizi che si sono ripercossi in via derivata sulle Graduatorie rettifiche del 19.04.2023;
- I motivi su cui si fonda il ricorso per motivi aggiunti sono di seguito sintetizzati:

Illegittimità derivata delle nuove Graduatorie - Violazione del buon andamento amministrativo - Difetto istruttorio - Difetto assoluto di motivazione - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.

Fermo restando tutte le censure già formulate con ricorso principale, si evidenzia l'irragionevolezza e l'illogicità dell'attività amministrativa anche in riferimento alla rettifica operata circa le nuove graduatorie pubblicate in data 19.04.23 per il profilo AMM. Orbene, la P.a. in sede di riesame in autotutela non ha affatto considerato le lagnanze della propria attività, ha procrastinato il proprio operato illegittimo in riferimento alla mancata considerazione del titolo accademico della ricorrente (quale presupposto al Master post – lauream indicato espressamente in domanda, sic!). In effetti, la rettifica era l'occasione ideale per riesaminare la posizione della ricorrente, prendendo atto dell'erronea omessa attivazione del soccorso istruttorio nella misura dell'integrazione della domanda presentata per quanto attiene la laurea magistrale. Come già ampiamente argomentato, infatti, è ovvio che il possesso di un master post-lauream (dichiarato in domanda) presupponga il possesso di una laurea magistrale per cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un punto aggiuntivo; invece, la P.a., del tutto impropriamente, ha sì valutato il master post-lauream senza però assegnare punteggio sulla laurea (logico titolo presupposto al master) né tantomeno attivando il meccanismo del soccorso istruttorio anche per chiedere semplicemente chiarimenti sul punto alla ricorrente.

Ciò sottende un palese deficit istruttorio di cui è affetta la rettifica del 19.04.2023.

E' lapalissiano considerare, poi, come la Graduatoria finale di merito per come aggiornata e pubblicata in data 19.04.2023 impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dei precedenti atti, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale definitiva) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Anzi, la ricorrente , a ben vedere (confrontando il bar-code con cui è identificata), ha perso ben 100 posizioni!

Sono da ritenersi parte integrante del ricorso per motivi aggiunti tutte le censure già formulate con ricorso principale (già notificato per pubblici proclami con le medesime modalità).

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria di merito in posizione migliore;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza presidenziale n. 6028-2023, pubblicata lo scorso 28 agosto, si precisa che *“Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., anche rispetto ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:*

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso per motivi aggiunti;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della

presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 5502/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e l'ordinanza resa dalla Quarta TER Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 28.04.2023, n. 6028-2023, *sub* r.g. 5502/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 04.09.2023

Avv. Danilo Granata